

**Il Consiglio di Stato ha reso il nuovo parere sullo schema di decreto ministeriale concernente la nuova disciplina del canone di abbonamento televisivo. Le modifiche apportate al decreto hanno consentito l'adozione del parere definitivo**

[Cons. St., sez. atti norm., 27 aprile 2016, n. 1010 – Pres. Frattini, Est. Boccia](#)

1. La competente sezione consultiva di Palazzo Spada ha reso il **parere definitivo** sullo schema del decreto ministeriale attuativo della nuova disciplina del canone di abbonamento televisivo. In particolare, presa visione delle modifiche e dei chiarimenti apportati in seguito al parere interlocutorio dello scorso 13 aprile, il testo è stato nella sostanza condiviso.

2. In **dettaglio**, il parere prende atto delle precisazioni richieste in ordine alla definizione di apparecchio televisivo nonché relativamente al fatto che il pagamento del canone non muta né si moltiplica a seconda del numero degli apparecchi.

Analoga positiva valutazione viene svolta circa l'integrazione al testo in merito ai casi di esenzione ed al modello necessario ai fini della loro comunicazione, poiché tale modifica è volta a disciplinare con maggior grado di dettaglio alcuni aspetti di sicuro rilievo per l'utenza, soprattutto in fase di prima applicazione della riforma.

In via generale viene evidenziata l'utilità, per il cittadino-utente, del ricorso a moltiplicate forme di pubblicità sui siti istituzionali immediatamente consultabili anziché introdurre – come spesso è consuetudine – allegati al provvedimento.

Viene poi evidenziata positivamente l'introduzione delle modifiche richieste, con il parere interlocutorio, a tutela della privacy.

Infine, rispetto alle ulteriori osservazioni pregresse, viene data una valutazione positiva sulla riformulazione della norma in tema di compensazione per le aziende elettriche che svolgono sostanziale esercizio di riscossione del canone, in specie nel senso che la stessa sia non solo "forfettaria" ma abbia luogo "a valere sulle risorse iscritte sul bilancio" dell'Agenzia delle Entrate; tale disposizione, infatti, chiarisce in modo apprezzabile che i succitati oneri non ricadranno sull'utenza destinataria delle bollette poste in pagamento dalle aziende elettriche.